

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

**II Commissione (Giustizia)**

Mercoledì 6 dicembre 2017

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

*premesso che:*

- la legge 23 giugno 2017, n.103, all'articolo 1, comma 82, reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;

- come precisato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, tale riforma è finalizzata alla realizzazione di un giusto contemperamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela costituzionale, vale a dire la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15 Cost.) e il diritto all'informazione (articolo 21 Cost.);

- con l'obiettivo di garantire anche la riservatezza delle comunicazioni, sono quindi introdotte disposizioni dirette a disciplinare, da un lato, l'utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle intercettazioni, dall'altro, il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, delineato sulla base di una specifica scansione temporale;

- in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), della richiamata legge delega, tali disposizioni sono volte ad impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a soggetti estranei all'attività investigativa. Ciò sia attraverso l'esclusione di qualsivoglia riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto, sia mediante l'espunzione del materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia;

-l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo è sicuramente condivisibile, sia nella parte in cui costruisce la procedura di selezione come un'autentica procedura acquisitiva ( nel senso che sino a che la selezione non è stata positivamente effettuata le intercettazioni non possono dirsi acquisite al fascicolo delle indagini preliminari, e non sono in alcun modo spendibili nel procedimento), sia nella parte in cui stabilisce che tutte le intercettazioni restano coperte da segreto sino alla conclusione della procedura di selezione, benché siano atti che sono stati già integralmente depositati e quindi portati a conoscenza della difesa, e che dopo la conclusione di tale procedura il segreto permane per le conversazioni non acquisite. Altresì condivisibile è quella parte del provvedimento in cui viene meno l'attuale automatismo tra la procedura di selezione e la perizia trascrittiva delle intercettazioni, dislocando la prima nelle indagini e la seconda nel dibattimento;

-condivisibile è certamente l'intento di mantenere il segreto "esterno" sui materiali irrilevanti ai fini processuali, per evitarne la pubblicazione. Apprezzabile, pertanto, è la scelta di realizzare la scissione del legame, sino ad oggi esistente, tra caduta del segreto investigativo (cosiddetto "interno") rispetto all'imputato e possibilità di divulgare il

contenuto delle intercettazioni (articolo 114, comma 2, in relazione all'articolo 329 del codice di procedura penale): in base alla riforma, la pubblicazione resterebbe vietata malgrado l'avvenuta conoscenza dell'atto in capo alla difesa sino alla definizione della procedura di acquisizione in contraddittorio tra le parti, con cui viene meno in segreto e quindi il divieto di pubblicazione. Efficace è pure lo strumento dell'archivio riservato ove custodire gli atti non inseriti nel fascicolo di indagine;

- invero, tutta la disciplina procedurale con cui lo schema di Decreto Legislativo, novellando il Codice di Procedura Penale, regola in dettaglio i rapporti tra Giudice, Pubblico Ministero e difensori, appare strettamente funzionale alla *ratio* generale della delega che "richiede al Governo di garantire il rispetto dell'art. 15 della Costituzione" e impone al legislatore delegato "una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo", salvaguardando espressamente il "contraddittorio tra le parti" e le esigenze di indagine, "avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni";

- in più, lo schema di decreto ha cura di intervenire sull'articolo 329 c.p.p., che regola il segreto investigativo, per far rientrare in quell'ambito, oggi ristretto agli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, anche gli atti che il giudice emette per autorizzare il compimento dell'indagine (ad esempio proroga di indagini, decreto di autorizzazione di intercettazione ...);

- la particolare attenzione rivolta al segreto e al suo ambito è giustificata dalla considerazione che gli atti compiuti nel corso delle indagini, e i risultati intercettativi in specie, non possono diventare un mezzo di conoscenza collettiva di dati personali che non sarebbero altrimenti reperibili, se questi eccedono lo scopo in vista del quale risulta legittimo il sacrificio del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni. L'insegnamento ~~fondamentale~~ al riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo è contenuto nella sentenza 17 luglio 2003, nella quale si afferma che "l'interesse pubblico a ricevere informazioni riguarda esclusivamente i fatti che siano connessi con le accuse penali rivolte alla persona imputata";

- per realizzare appieno il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (efficienza investigativa, riservatezza delle persone, libertà di stampa, diritto all'informazione) e dare piena attuazione al principio di delega del comma 84, lettera c), ove si dispone che si tenga conto "delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela della libertà di stampa e dei diritti dei cittadini all'informazione", potrebbe essere opportuno chiarire, mediante una modifica dell'articolo 114, comma 2, che l'ordinanza di custodia cautelare è sin da subito pubblicabile, una volta che si sono messe a punto le regole che ne guidano l'elaborazione con rinnovata attenzione alle esigenze di riservatezza, particolarmente esposte a pericolo con il meccanismo intercettativo;

*rilevato che :*

- l'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente. Conseguentemente,

appare condivisibile il rilievo secondo cui va soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili;

- il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), modifica il comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale (relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione), prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba informare *preventivamente*, cioè prima della trascrizione in verbale, il pubblico ministero di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al pubblico ministero, cui spetta la decisione circa la trascrizione;

- l'articolo 1, comma 84, lettera a), n. 5, della legge n. 103 del 2017, stabilisce, infatti, che, in caso di conversazioni che non siano oggetto di trascrizione sommaria, si debba indicare nel verbale soltanto *“data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione”*;

- l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto, in attuazione della direttiva di delega, deve interpellare il pubblico ministero e renderlo edotto, con lo strumento più agile dell'annotazione di PG, dell'esistenza della conversazione apparentemente non rilevante, per metterlo in condizioni di stabilire se scartarla o se invece trasfonderla nel verbale; questa nota informativa – espressione diretta del rapporto delegato-delegante che lega l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'ascolto e il pubblico ministero titolare del potere di esecuzione delle operazioni – si risolve, all'esito della procedura di ascolto, in un utile strumento per orientare anche i difensori al momento dell'accesso in archivio, nella ricerca del materiale che merita, nella loro prospettiva, di essere recuperato;

-è pertanto opportuna la disposizione diretta a stabilire che, in stretta connessione con la previsione che nel verbale, in caso di mancata trascrizione, *“sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta”* (articolo 268, comma 2-bis), si abbia un ulteriore supporto documentale (articolo 267, comma 4) costituito da *“un'annotazione”* della polizia giudiziaria rivolta al pubblico ministero, in cui devono essere indicati *“i contenuti”* della comunicazione non trascritta;

*rilevato altresì che:*

- le lettere c) e d) del medesimo articolo 2, modificano l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni;

-in particolare, attraverso l'introduzione del comma 2 bis, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La relazione illustrativa precisa che attraverso tale disposizione trova applicazione il principio di delega *«secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non trovano ingresso nei cd. “brogliacci” d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale»*;

- attraverso l'inserimento del comma 2 ter dell'articolo 268, si consente, inoltre, al PM di disporre, con decreto motivato, la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni che in un primo momento aveva ritenuto irrilevanti ai sensi del comma 2 bis, quando egli ne apprezzi successivamente, in forza della successiva attività di indagine, la

rilevanza per i fatti oggetto di prova. Il parametro è costituito dai “fatti oggetto di prova”, dato che si tiene conto della progressione investigativa e del diverso momento in cui la prima decisione (di irrilevanza) e la seconda (di rilevanza) si collocano. Se in un primo momento il criterio valutativo non può che essere molto ampio, segnato dai temi di indagine che sono un dato variabile e modificabile, temi che possono ampliarsi in ragione di un dato fisiologico rappresentato dalla relativa fluidità del fatto che ne guida lo sviluppo, diverso e più selettivo è il parametro per le decisioni volte al recupero di conversazioni inizialmente scartate, ma che possono assumere rilevanza anche solo per delineare meglio il contesto in cui si collocano le conversazioni direttamente pertinenti ai temi di indagine. La decisione di recupero si colloca, per ragioni di intuitiva comprensione, quando il quadro investigativo è sufficientemente composto, sicché ben può essere calibrata su ipotesi di fatto ben più delineate e definite, prossime al tema di prova consegnato dall'imputazione. Un criterio ancor più selettivo è invece disegnato per il recupero di conversazioni che siano relative a dati sensibili. Anch'esse scartate in un primo momento, quando apparivano non rilevanti per le indagini, sono oggetto di una opposta considerazione ma, per non infliggere inutili sacrifici alla riservatezza delle persone, si precisa che la loro riemersione trova giustificazione su un duplice giudizio, di rilevanza e di necessità di prova. Tale soluzione è fondata sulle previsioni della legge delega (art. 1, comma 84, lettera a), n. 1): il criterio direttivo distingue, infatti, nel comune ambito della non rilevanza, le conversazioni, contenenti dati sensibili, non pertinenti all'accertamento della responsabilità, e quelle comunque non rilevanti. Si condivide allora la scelta di tener conto di questa bipartizione proprio in sede di apprezzamento per il recupero delle conversazioni prima scartate. Per le conversazioni relative a dati sensibili il criterio per la riemersione deve corrispondere a quello utilizzato per lo scarto, sicché se quest'ultimo guarda alla prospettiva dell'accertamento di responsabilità, anche l'altro deve avere lo stesso spettro valutativo;

- mediante, infine, la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 268, si prevede che i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, *se pure oggetto di proroga*, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;

- la normativa attualmente vigente dispone che, formato il verbale, esso è oggetto di immediata trasmissione al pubblico ministero; l'immediatezza sottolinea il profilo qualificante dell'intero disegno codicistico in punto di intercettazioni, ossia l'assenza di un ruolo autonomo in capo alla polizia giudiziaria che può sì essere delegata all'ascolto ma con il costante controllo del pubblico ministero;

- la periodica trasmissione all'archivio riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, perché prorogate, può però rappresentare, come è stato evidenziato, un ostacolo per l'efficacia delle indagini, nella misura in cui può rendere più difficoltoso l'esame del seguito dell'ascolto in assenza delle risultanze del periodo o dei periodi precedenti. A tal proposito può osservarsi che il criterio di delega impone che il materiale intercettativo, in specie quello irrilevante e quindi non contenuto nei verbali, sia custodito in apposito archivio riservato fino al momento di conclusione della procedura acquisitiva (art. 1, comma 84, lett. a), n. 2) , a protezione rafforzata della segretezza. Tale criterio, tuttavia, non impone anche che verbali e registrazioni siano sempre periodicamente trasmessi dalla polizia giudiziaria delegata al pubblico ministero delegante;

- merita, pertanto, condivisione il rilievo secondo cui è opportuno sopprimere l'inciso “*se pure oggetto di proroga*” contenuto nel novellato comma 4 dell'articolo 268;

*osservato che:*

-l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione. Nello specifico, è introdotta una procedura di tipo "bifasico", che prevede una prima fase di deposito dei verbali e delle registrazioni, cui fa seguito quella di acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. L'acquisizione da parte del giudice che ha autorizzato le operazioni avviene all'esito di un contraddittorio tra le parti che può essere anche solo cartolare, attraverso richieste scritte, memorie, controdeduzioni. Viene, pertanto, ridefinita la procedura di selezione del materiale raccolto dal pubblico ministero attraverso l'introduzione degli articoli 268 *bis* ( *Deposito di verbali e registrazioni*), 268 *ter* ( *Acquisizione al fascicolo delle indagini*), e 268 *quater* ( *Termini e modalità della decisione del giudice* ), e la modifica del comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale;

- in particolare, il nuovo articolo 268 *ter* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, dispone che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito dei verbali e delle registrazioni, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti a fini di prova e ricomprese nell'elenco formato a norma dell'articolo 268 *bis*, comma 1, dandone contestualmente comunicazione ai difensori ( comma 2);

-nel medesimo termine di cinque giorni dal deposito, i difensori hanno facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori, non comprese nell'elenco del pubblico ministero, oppure l'eliminazione di quelle ivi contenute ritenute inutilizzabili o irrilevanti e, pertanto, non trascrivibili (comma 3);

- il deposito è contemplato con riguardo all'intero compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), proprio al fine di garantire l'esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori delle parti e consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero;

- tra il materiale oggetto di deposito sono comprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, essere non trascritte in verbale;

- contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospettiva di accusa, selezionando cioè fin da subito il materiale ritenuto utile a fini di prova, e quindi oggetto della verosimile trascrizione in forma di perizia. Ciò significa che i difensori sono così posti nelle condizioni per apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero;

- il pubblico ministero deve dare immediato avviso ai difensori delle parti delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, di ascoltare le registrazioni. Il deposito può essere ritardato, per decisione del giudice e su richiesta del pubblico ministero, se sussistono esigenze di tutela delle indagini (essenzialmente anche connesse alla pendenza di richiesta di misura cautelare);

- a fronte della richiesta del pubblico ministero, che ha già individuato le conversazioni o comunicazioni utili all'accusa, i difensori sono onerati di individuarne altre o di chiedere l'eliminazione di quelle indicate: in tal modo, si definisce per tempo, quasi compiutamente, l'oggetto delle valutazioni del giudice per le indagini preliminari;

- le maggiori preoccupazioni derivano dai tempi abbastanza ristretti concessi alla difesa per ottenere che siano recuperate dall'archivio riservato conversazioni rilevanti in chiave difensiva. In particolare, deve essere corretta la disposizione che fa coincidere il *dies a quo* per la decorrenza del termine accordato alle difese con il momento del deposito. E' invece logico e corretto individuare il momento iniziale del termine a beneficio delle difese nel giorno in cui ricevono avviso dell'avvenuto deposito;

- il termine concesso alla difesa, peraltro, risulta troppo breve e può essere raddoppiato (10 giorni), con possibilità di proroga (fino a 20 giorni) in ragione della complessità del procedimento ( in relazione al numero di indagati e al numero delle utenze intercettate);

- successivamente alla conclusione della procedura di selezione, inoltre, è concessa alla difesa la possibilità di reiterare richieste di acquisizione già rigettate o di formularne di nuove, anche in ragione del fatto che la selezione ex articoli 268 *ter* e *quater* avviene quando l'accusa non è ancora compiutamente delineata e quando la difesa non è a conoscenza dell'intero compendio investigativo;

- a tal fine dovrebbe essere esplicitato, all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, benché risulti sostanzialmente implicito, nelle modifiche apportate agli articoli 422 e 472 del medesimo codice, che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà, può accedere all'archivio riservato nell'intero corso del procedimento per presentare al giudice procedente le sue richieste di acquisizione;

*considerato che :*

- l'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 268-ter, comma 1, e lettere d), e) ed f) dello schema di decreto legislativo, disciplina il procedimento di utilizzazione e acquisizione delle intercettazioni nella fase cautelare;

- al riguardo, certamente da condividere è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione dell'irrilevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa. Sul piano tecnico, si postula un'acquisizione delle conversazioni rilevanti al fascicolo delle indagini (articolo 268 *ter*, comma 1) che, in realtà, è successiva al già avvenuto utilizzo dell'atto di indagine a fini cautelari. Sembra, dunque, preferibile prevedere che l'acquisizione al fascicolo si realizzi al momento dell'uso dell'intercettazione ai fini della richiesta cautelare, con facoltà, per il giudice della cautela, di decretare lo spostamento dell'atto dal fascicolo delle indagini all'archivio riservato; conseguentemente, appare preferibile trasferire nel codice la previsione relativa ai poteri del giudice della cautela contenuto nel nuovo articolo 92, comma 1- *bis*, delle norme di attuazione;

- rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice;

- in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi della misura cautelare, si consente al difensore di esaminare, senza poterne fare copia, i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Si prevede, inoltre, il diritto del difensore medesimo di ottenere la trasposizione della registrazione su idoneo supporto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 268-*quater*, comma 4;

- la scelta di attribuire al difensore, successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare, accanto al diritto di ottenere la trasposizione delle registrazioni, il "diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate" non è del tutto condivisibile trattandosi, infatti, di una compressione del diritto di difesa che non appare giustificata. Né pare significativo l'incremento dei diritti di *privacy* dei soggetti coinvolti nell'intercettazione, dal momento che i difensori possono comunque divulgare la registrazione o provvedere essi stessi alla trascrizione, facendo circolare un testo scritto. Per tali stesse ragioni, fuori dall'incidente cautelare, dovrebbe essere consentito alla difesa di ottenere copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui sia stata disposta la selezione all'esito della procedura selettiva, modificando opportunamente il nuovo articolo 268 *quater*, comma 4, del codice di procedura penale;

*considerato, altresì, che:*

- l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega ( articolo 1, comma 84, lettera e) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili;

- in particolare, la riforma (art. 4, co. 1, lett. a) interviene sull'art. 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile;

- la riforma, inoltre, modifica l'art. 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-*quater*, anche i luoghi e il tempo, *anche indirettamente determinati*, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1);

- come precisato nella relazione illustrativa, la formula, secondo la quale nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere "anche indirettamente determinati" si spiega nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da ciò consegue la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative;

- nella medesima relazione illustrativa si evidenzia, altresì, che la previsione dell'attivazione del microfono da remoto sta pertanto a significare che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto autorizzativo, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente, per procedere all'ascolto dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo;

- è condivisibile la scelta del legislatore delegato di prevedere che i risultati delle intercettazioni tra presenti operati con captatori informatici non possano essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ciò in specifica attuazione del principio di delega contenuto nel comma 84, lettera e), numero 7;

*valutato che:*

- l'articolo 6 dà attuazione alla lettera d) del comma 84 dell'articolo 1 e in ordine ai più gravi delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione prevede

che l'accesso all'attività di intercettazione avvenga sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità dello svolgimento delle indagini. La deroga ai criteri stabiliti in via generale dall'articolo 267 c.p.p. risponde al principio della "semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni nei procedimenti più gravi dei pubblici ufficiali contro la PA" e si modula secondo l'analoga previsione prevista in materia di criminalità organizzata. Restano invece fermi il divieto di intercettazione delle conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, in quanto i reati contro la pubblica amministrazione, sia pur gravi, non sono equiparati, a tal proposito, per tali tipologie di intercettazioni, dalla legge delega, ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater;

*evidenziato che:*

- il nuovo articolo 89 *bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal richiamato articolo 5 dello schema di decreto legislativo, prevede l'istituzione, presso l'ufficio del pubblico ministero, dell'archivio riservato delle intercettazioni, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni cui afferiscono (comma 1);

-il predetto archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione ivi custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito (comma 2);

-a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, la cui tenuta pone, peraltro, complessi problemi organizzativi, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, nonché con riferimento all'istituzione di un registro informatico. Al fine di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi, si profila, quindi, l'opportunità di adottare specifiche linee guida da adottarsi con successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;

rilevato che:

- è opportuno prevedere che l'archivio riservato possa essere gestito con modalità informatiche in tutti i casi in cui gli uffici giudiziari già operino esclusivamente con documenti digitalizzati. Se, infatti, le registrazioni già oggi sono costituite da *files*, anche la parte "documentale" dell'archivio, previa digitalizzazione o previa creazione di verbali e annotazioni già in origine digitali, può essere gestita con analoghe modalità, facendo dunque dell'archivio riservato un luogo non necessariamente fisico, con evidenti ricadute in termini di gestione e di costi anche con riguardo all'accesso ai *files*, da cui risulta costituito. Già infatti il regime di accesso è disciplinato attraverso l'istituzione di registro informatico e, ove le condizioni tecnologiche lo consentano, la fruizione stessa dei *files* contenenti registrazioni e verbali può essere consentita mediante accesso virtuale piuttosto che fisico;

*rilevato, infine, che :*

-il comma 3 del medesimo articolo 89 *bis* dispone, inoltre, che oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero (dovendosi a tal proposito precisare che nella categoria degli ausiliari rientrano anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), al predetto archivio possono avere accesso, *secondo quanto stabilito dal codice*, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, nonché i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;

- tale disposizione deve interpretarsi, come già osservato in riferimento all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, nel senso di ritenere che il difensore

dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e facoltà, possa accedere all'archivio riservato in ogni stato e grado del procedimento;

*esprime*

#### *PARERE FAVOREVOLE*

*con le seguenti condizioni:*

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
- 2) all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole : "se pure oggetto di proroga";
- 3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 268 ter, comma 3, sostituire le parole : "nel termine di cui al comma 2" con le seguenti : " nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268 bis, comma 2". Conseguentemente, aggiungere, in fine, al medesimo comma 3, i seguenti periodi: "Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate;
- 4) all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 268-quater, sostituire il comma 4 con il seguente: "I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite";
- 5) all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), secondo periodo, dopo le parole : "Al giudice per le indagini preliminari" inserire le seguenti : "e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà";
- 6) all'articolo 3, comma 1, lettera f), sopprimere la parola : "non";

*e con le seguenti osservazioni :*

all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, dopo le parole "l'archivio" inserire le seguenti "è gestito, anche con modalità informatiche, e".

all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 3, eliminare l'inciso "oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero" e inserire, dopo le parole "il pubblico ministero e i suoi ausiliari", le seguenti: ",ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto";

all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;

all'articolo 114, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292.